



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LIVI BACCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI, VITA, AGOSTINI, BASTICO, BARBOLINI, BOSONE, BUBBICO, CABRAS, CARLONI, CHIURAZZI, COSENTINO, D’AMBROSIO, DELLA MONICA, FONTANA, GIARETTA, LEGNINI, MAGISTRELLI, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MICHELONI, MORRI, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PORETTI, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, SIRCANA, TONINI, TREU, VIMERCATI, AMATI, ARMATO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHITI, DE SENA, FERRANTE, INCOSTANTE, MARITATI, MONACO, PIGNEDOLI, SANGALLI e SANNA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2012**

Misure di sostegno all’internazionalizzazione degli studi universitari

ONOREVOLI SENATORI. – Negli anni 2009 e 2010 gli studenti italiani fruitori del programma Erasmus sono stati poco più di 21.000, quelli spagnoli diecimila in più. Appena uno studente universitario su 100 fa questa esperienza di studio all'estero, e la frequenza è doppia per gli studenti del Nord rispetto a quelli del Mezzogiorno. Bastano questi pochi dati per comprendere che l'Italia non sfrutta adeguatamente le enormi potenzialità di internazionalizzazione offerte dagli scambi educativi tra paesi. Eppure il nostro è un paese con un'economia aperta, forte esportatore, un settore turistico vitale, membro di una vasta comunità forte di mezzo miliardo di abitanti; un paese aperto a flussi migratori che hanno formato una comunità di cinque milioni di residenti stranieri. Garantire un'esperienza di studio all'estero ad ogni generazione di studenti, sia a quelli del ciclo superiore, sia, e soprattutto, a quelli universitari, deve essere un obiettivo politico primario.

Un paese che voglia stare al passo con i tempi deve porsi dei traguardi ambiziosi. Tra questi, occorre che diventi normale la conclusione degli studi universitari di primo livello ad un'età assai più precoce di quanto oggi avvenga, in linea con l'esperienza di altri paesi del nostro continente; che sia normale l'aver concluso un'esperienza di studio all'estero; che sia normale la buona conoscenza di due lingue straniere; che sia acquisita una buona competenza informatica. Un ciclo di studi all'estero permette di centrare questi obiettivi che, per la verità, sono patrimonio di un numero crescente di ragazze e ragazzi del mondo più sviluppato. Per ciascuno di questi obiettivi il ritardo dei giovani italiani è notevole ed è una causa

non secondaria del ristagno dell'ultimo ventennio.

In un recente documento si afferma che «...Erasmus si presenta come una delle più allettanti proposte del panorama internazionale offerte dagli Istituti di istruzione superiore ai propri studenti per la mobilità per studio e per *placement* ... Si rivela il programma di mobilità internazionale di maggior successo in Italia, più facilmente testabile, piuttosto accessibile e più determinante nella formazione individuale, anche se l'entità del contributo economico resta il punto dolente che può costituire un ostacolo all'interesse per questo tipo di esperienza». È una valutazione dell'Agenzia Nazionale Lifelong Learning (*Esiti e prospettive della mobilità Erasmus 2007-2009*, Roma, 2011), preposta alla gestione dei fondi comunitari per la mobilità internazionale degli studenti, con la quale non si può non concordare. L'Italia si pone nella zona bassa della graduatoria dei paesi per ricorso alla mobilità Erasmus, se si esclude la Gran Bretagna (e la Svezia, anch'essa paese «anglofono», o quasi, negli studi superiori). Ma gli studenti britannici partecipano di una società che, da secoli, è al centro dei processi di internazionalizzazione e che, per questo stesso fatto, hanno meno necessità di esperienze all'estero. Occorre però aggiungere che, in tutta Europa, si è lontani dagli obiettivi assunti negli anni '90, che fissavano ad almeno il 5 per cento la proporzione degli studenti terziari coinvolti, ogni anno, nella mobilità internazionale. Siamo convinti che se un bilancio di costi e benefici fosse seriamente fatto, risulterebbe evidente come ogni euro in più speso in programmi di internazionalizzazione produca un ritorno finale assai più elevato.

Ritorniamo all'Erasmus, e domandiamoci quali azioni potrebbero essere intraprese per aumentarne la diffusione. A parere degli esperti, tre ostacoli si frappongono alla crescita del numero di studenti italiani in mobilità Erasmus: la limitatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Agenzia nazionale; i lacci burocratici, amministrativi e didattici che scoraggiano gli studenti; la scarsa conoscenza delle lingue al livello richiesto. Questi elementi concorrono poi a creare incertezza e scetticismo tra gli studenti, nelle famiglie, ed a volte anche tra i docenti, circa i benefici inerenti all'esperienza Erasmus. Il presente disegno di legge mira a correggere ritardi ed inadeguatezze del nostro sistema.

L'articolo 1 prevede la possibilità di una detrazione d'imposta pari al 19 per cento delle spese relative alla partecipazione al progetto Erasmus di studenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, per un importo non superiore a 10.000 euro lordi annui per ogni studente. Tale detrazione spetta alle famiglie con reddito lordo annuo inferiore a 80.000 euro.

L'articolo 2 istituisce borse di studio, da assegnare mediante un bando agli studenti

meritevoli, con priorità per gli appartenenti alle famiglie meno abbienti, che intendano iscriversi e frequentare un *master* universitario in un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'articolo 3 introduce il grado di internazionalizzazione delle università fra i criteri indicativi della qualità del sistema universitario ai fini della determinazione della qualità dei processi formativi e della ricerca e, di conseguenza, della ripartizione dei finanziamenti ordinari e straordinari.

L'articolo 4 prevede incentivi per le università che istituiscono corsi avanzati di lingue *on-line* di italiano per studenti stranieri e corsi avanzati *on-line* di lingue straniere per studenti italiani, al fine di aumentare il grado di internazionalizzazione degli studi universitari.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo di riconoscimento dei crediti formativi ottenuti dallo studente in attuazione del programma di studi Erasmus, risolvendo in questo modo un problema frequente per gli studenti partecipanti al progetto Erasmus che, una volta tornati in Italia, spesso non si vedono riconosciuti dall'università di provenienza i crediti ottenuti all'estero.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche in materia di detrazione delle spese sostenute per la partecipazione al programma Erasmus)*

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-oc-ties*), è aggiunta, in fine, la seguente:

«*i-novies*) le spese documentate relative alla partecipazione al programma Erasmus di studenti di età compresa tra i 18 anni ed i 28 anni, per un importo non superiore a 10.000 euro annui per ogni studente, nel caso in cui il reddito complessivo lordo della famiglia anagrafica, definita ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sia inferiore a 80.000 euro annui».

2. Le modalità di accesso al beneficio di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-novies*) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Borse nazionali di merito per il diritto  
allo studio)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emette un bando per l'assegnazione, a studenti meritevoli, con priorità per gli appartenenti alle famiglie meno abbienti, secondo i criteri di cui al comma 3, di borse di studio per l'iscrizione e la frequenza di *master* universitari in un altro stato membro dell'Unione europea.

2. I partecipanti al bando di cui al comma 1 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando.

3. A parità di punteggio nell'ambito della graduatoria di cui al comma 2, le borse di studio sono prioritariamente assegnate agli studenti per i quali le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza calcolate in base ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, risultano inferiori.

4. Le borse di studio sono assegnate entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un *master* scelto dallo studente e in una seconda rata semestrale il 1° marzo dell'anno successivo.

5. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

6. Ai fini di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Art. 3.

*(Introduzione del grado di internazionalizzazione delle università)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) il grado di internazionalizzazione delle università, misurato sulla base della capacità delle stesse di attrarre studenti, ricercatori e professori stranieri e di competere in attività di didattica e ricerca con le università di Paesi dell'Unione europea e di Paesi extracomunitari, nonché sulla percentuale, sul totale degli studenti iscritti, di studenti Erasmus in entrata ed in uscita».

Art. 4.

*(Corsi di lingua on-line)*

1. Allo scopo di ampliare la propria offerta formativa e di soddisfare le esigenze di studenti italiani e stranieri interessati allo studio delle lingue, alle università in cui si svolgono corsi avanzati *on-line* di lingua italiana per gli studenti stranieri e corsi avanzati *on-line* di lingua straniera per gli studenti italiani sono assegnati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 a valere sul Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

## Art. 5.

*(Sottoscrizione del piano di studi Erasmus ed equiparazione dei crediti formativi)*

1. I consigli di corso di studio delle università sono tenuti al riconoscimento dei crediti formativi universitari ottenuti dallo studente in attuazione del piano di studi oggetto del programma Erasmus.

## Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

